



**Comune di
Pozzuolo del Friuli**

INTERNET sito web:
www.comune.pozzuolo.udine.it e-mail:
protocollo@com-ffozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

Via XX Settembre, 31 **33050**
POZZUOLO DEL FRIULI (UD) C.F.:
80010530303 P.IVA 00581220308
Servizio Tesoreria ccp 15192339
tei.: 0432 / 669016 fax: 0432/669343

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PISTA DI SPEEDWAY
SITA NELLA FRAZIONE DI**

TERENZANO

Redatto ai sensi del combinato disposto dell'art.6,1° comma .
Lett.e) della legge 26/10/1995, n° 447 e dell'art.del DPR
03/04/2001 n° 304

Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.07.2008
Esecutivo dal 29.07.2008 ex art. 46 Statuto comunale
Ripubblicato dal 02.09.2008 al 17.09.2008

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'	
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	
TITOLO SECONDO -CONDIZIONI E MODALITÀ' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO...	
ART. 3 - GIORNATE E ORARI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO	
Periodo invernale.....	
ART. 4 - LIMITI AL NUMERO DI ATLETI	
ART- 5 - ALTRE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO.....	
TITOLO TERZO - SISTEMA DI MONITORAGGIO	:
ART. 6 - FREQUENZA DEL MONITORAGGIO.....	
ART. 7 - MODALITÀ' E SISTEMI DI MONITORAGGIO.....	
TITOLO QUARTO - GARE	
ART. 8 - DEROGHE	:
TITOLO QUINTO - SANZIONI.....	
ART-9-SANZIONI.	

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art.6, comma 1, lett. e) della Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (di seguito indicata per brevità come "Legge Quadro") e del D.P.R. 03.04.2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni prodotte nello svolgimento della attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" (di seguito indicato per brevità come "Decreto Piste"), detta disposizioni per l'utilizzo della Pista di speedway sita in Pozzuolo del Friuli – frazione Terenzano (di seguito indicata per brevità come "Pista").
2. Per verificare l'impatto acustico determinato dall'utilizzo della pista di speedway, l'Amministrazione comunale ha disposto l'effettuazione di una serie di misurazioni fonometriche in corrispondenza sia di una manifestazione sportiva che di una sessione di prove. I risultati dello studio evidenziano dei livelli di rumorosità elevati e al di sopra dei limiti.
3. Pertanto l'utilizzo dell'impianto di speedway è soggetto all'applicazione della concessione in deroga prevista dall'art. 3 comma 5 del Decreto Piste. In tal senso l'adozione del Regolamento servirà a disciplinare le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Comune sulla base sia delle manifestazioni in programma che dell'impatto acustico causato da queste ultime sul territorio circostante.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dalle disposizioni in materia di inquinamento acustico, e in particolare quelle previste da:
 - a) articolo 2 della "Legge quadro";
 - b) articolo 2 del "Decreto Piste"
 - e) articolo 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (di seguito indicato per brevità come "Decreto Rumore Ambientale").

TITOLO SECONDO - CONDIZIONI E MODALITÀ' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

ART.3 – CALENDARIO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Come previsto dall'art. 3 comma 5 del "Decreto Piste" il numero massimo di deroghe per gli impianti sportivi è di 30 giornate comprensive delle manifestazioni e delle sessioni di prova.
2. Sulla base dei valori acustici rilevati nel corso dell'utilizzo della pista, riportati nella sopra citata relazione sulla verifica dell'inquinamento acustico, il numero di deroghe viene stabilito in numero di 15 giornate l'anno così suddivise:
 - a. 6 manifestazioni sportive
 - b. 6 giornate di prova
 - c. 3 giornate per corsi educativi rivolti a ragazzi principianti
3. In via di prima applicazione il numero di deroghe è stato fissato sulla base dell'utilizzo dell'impianto negli anni pregressi.
4. Successive variazioni e/o incrementi nel numero delle deroghe potranno essere stabilite annualmente tramite ordinanza sindacale acquisiti preventivamente i pareri degli uffici comunali competenti e dell'ARPA-FVG.
5. Nel particolare l'eventuale incremento del numero delle giornate dovrà considerare sia la tipologia degli eventi in programma, che la presenza di eventuali segnalazione da parte della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto

6. All'interno delle giornate coperte dalle deroghe l'utilizzo della pista da parte degli atleti dovrà rispettare i seguenti orari:

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Dalle ore 20:30 alle ore 23:30 (esclusivamente per le manifestazioni sportive).

7. Il calendario in cui ci sarà l'utilizzo e i relativi orari sarà annualmente comunicato con tempestività dal Gestore alla Amministrazione Comunale non appena sarà definitivamente approvato dagli organi preposti alla organizzazione delle manifestazioni e che gestiscono le attività.
8. In ogni caso l'utilizzo della "Pista" rimane comunque precluso nelle giornate di:

Natale e Santo Stefano;
Capodanno;
Pasqua;
Ferragosto.

Il calendario delle giornate e gli orari dovranno obbligatoriamente essere esposti all'entrata della "Pista".

Sarà obbligo del Gestore pubblicizzare con avvisi rivolti alla popolazione del luogo la previsione delle manifestazioni, le giornate di prove e di gara e i relativi orari.

Il Gestore della "Pista" è tenuto a fare rispettare gli orari predeterminati ed è considerato responsabile di ogni inadempienza.

ART. 4 - LIMITI AL NUMERO DI ATLETI

1. L'accesso alla "Pista" è limitato a un numero massimo di 6 atleti e relative moto.
2. Il Gestore garantisce il rispetto dei limiti previsti dal 1° comma.
3. Le moto ammesse in pista dovranno essere omologate ai sensi delle normative vigenti.
4. Qualora mutassero le condizioni di esercizio dell'impianto, a seguito di specifiche e mirate opere di mitigazione acustica, ovvero le specifiche di legge in ordine ai requisiti di omologazione delle moto e comunque in termini di riduzione delle emissioni sonore prodotte, il numero contemporaneo massimo di moto di cui al comma 1 potrà essere rideterminato solo a seguito di nuovo e specifico studio tecnico, approvato dall'ARPA FVG.

ART. 5 – ALTRE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore assicura il decoro generale dell'area che ospita l'impianto, provvedendo in particolare agli sfalci dell'erba, alla cura di alberi e siepi ed alla manutenzione delle strutture.
2. L'utilizzo del parcheggio antistante l'impianto è riservato agli atleti e loro accompagnatori, venendo assicurata a cura del Gestore la disponibilità di servizi igienici.
3. L'accesso all'area dell'impianto presuppone la preventiva registrazione. Il registro, compilato a cura del Gestore, riporterà l'orario di accettazione, il tipo di moto e l'orario di uscita.
4. L'apertura dell'impianto, in relazione alle specifiche condizioni climatiche, deve essere preceduto da un congruo intervento di irrigazione della pista.
5. Il Gestore, in collaborazione con la Federazione motoristica, assicura il controllo degli scarichi in occasione delle gare. Per quanto riguardante l'attività di allenamento il Gestore attua controlli a campione sugli scarichi, escludendo dall'accesso all'impianto i mezzi risultati non conformi ai requisiti previsti dalla federazione motoristica. Adeguata cartellonistica evidenzia i contenuti del presente comma.
6. Il Gestore trasmette al Comune la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del "Decreto Piste".

TITOLO TERZO – SISTEMA DI MONITORAGGIO

ART.6 – FREQUENZA DEL MONITORAGGIO

1. In attuazione dell'art.5 del "Decreto Piste" il Gestore della "Pista" dovrà predisporre a richiesta della Amministrazione Comunale per il tramite del responsabile del servizio relativo, il monitoraggio del rumore prodotto dall'impianto.
2. L'obbligo permane a carico del Gestore, ma senza la necessità di alcuna richiesta da parte dell'Ente Comunale, comunque ogni qualvolta verranno a mutare le condizioni dell'impianto o/e le caratteristiche tecniche dei mezzi che effettuano le competizioni.

ART. 7 - MODALITÀ' E SISTEMI DI MONITORAGGIO

1. Il Gestore della "Pista" dovrà predisporre il monitoraggio utilizzando apparecchiature con le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalle vigenti normative.
2. La relazione tecnica relativa a ciascun periodo di monitoraggio verrà trasmessa all'Amministrazione comunale.
3. Ulteriori eventuali precisazioni relative alle modalità di monitoraggio ed ai contenuti della relazione tecnica verranno fornite dall'ARPA, per il tramite dell'Amministrazione comunale.

TITOLO QUARTO - GARE

ART. 8 -DEROGHE

1. Le gare programmate e le relative fasi di prove pertanto sono autorizzate in deroga ai sensi del 5° comma dell'articolo 3 del DPR 304/2001 e sono autorizzate per un periodo massimo di quindici (15) giorni all'anno solare comprensivi di prove , gare e corsi educativi ed alle condizioni prescrittive contenute nel presente Regolamento.

TITOLO QUINTO- SANZIONI

ART. 9 - SANZIONI

1. L'accertata violazione del presente Regolamento costituisce oggetto di sanzione amministrativa, quantificata da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 12/02/2003, n. 4 e dall'art. 7 della L.R. 17/01/1984, n.1.
2. L'accertata violazione della presente normativa potrà comportare in aggiunta il provvedimento di chiusura temporanea dell'impianto con provvedimento adottato dai Sindaco per un periodo compreso tra un minimo di sette giorni e un massimo di centoventi giorni se le violazioni risultano reiterate.